

SCHEMA ATTO DI CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E GESTIONE ECONOMICA-FUNZIONALE DI CENTRALI IDROELETTRICHE DA INSTALLARE SUGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL CONSORZIO E DEI DIRITTI DI SERVITU' SULLE MEDESIME AREE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA INDICATIVAMENTE NON SUPERIORE A 500 KWP.

Intervento: Impianto Idroelettrico – _____ - CIG: _____

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, in _____, Via _____ n. _____, davanti a me Notaio Dott. _____, sono comparsi:

- il, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig./Dott. _____ nato a _____ il _____, residente a _____, in Via _____, C.F. _____, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede del medesimo Consorzio, (di seguito denominato il "**Concedente**" o il "**Consorzio**"),

- _____ con sede in _____, Via _____, C. F. _____, P. IVA _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig./Dott. _____, nato a _____ il _____ residente a _____ in Via _____, C.F. _____ (di seguito denominato "**Concessionario**");

il Concedente e il Concessionario di seguito congiuntamente denominati le "Parti".

Detti comparenti, delle cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo,

PREMESSO CHE

- con deliberazione Commissariale n. _____ del _____ è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economico sulle potenzialità idroelettriche dell'impianto di _____ del Consorzio di Bonifica _____;

- con deliberazione Commissariale n. _____ del _____ il Consorzio di Bonifica _____ delega il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ad indire ed espletare la gara d'appalto di che trattasi;

- con deliberazione Commissariale n. _____ del _____ il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ha approvato il bando di gara a procedura aperta per la concessione di servizi pubblici, per la progettazione, realizzazione e gestione economica-funzionale di centrali idroelettriche sugli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica _____ da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art..... (di seguito la "**Concessione**");

- in data il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ha pubblicato sul proprio sito internet il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione;
- l'espletamento delle procedure di gara ha avuto regolarmente luogo secondo le modalità previste dal disciplinare di gara e dalle disposizioni di legge in materia;
- in data _____ è stato redatto il verbale conclusivo delle operazioni di gara e si è proceduto all'aggiudicazione in via provvisoria della Concessione a _____;
- con deliberazione del _____ n. _____ del _____, la Concessione è stata aggiudicata in via definitiva alla predetta impresa;
- l'impresa_____ ha costituito la Società di Progetto denominata"_____", con sede in_____, che, ai sensi dell'art. 156 del DLgs 156/2006, "diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione";
- con il presente Atto di convenzione le Parti intendono disciplinare le modalità e i termini per la realizzazione e gestione della Centrale _____ e regolare i rapporti tra il Consorzio di Bonifica _____ e il Concessionario.
- la presente convenzione sottende, tra gli altri, al R.D. 8 maggio 1904, n. 368, con particolare riferimento agli articoli 135 e 137 al Capo I Titolo VI

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1- PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

2.1 La Concessione ha per oggetto:

- la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione della/e centrale/i idroelettrica/he di cui all'offerta tecnica del Concedente che si allega alla presente convenzione sub "A" (di seguito la/e "**Centrali**");
- l'ottenimento della concessione di derivazione e di ogni altra autorizzazione necessaria per la realizzazione delle predette Centrali;
- la direzione lavori e la contabilità nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. e dal relativo regolamento di attuazione, nonché la fornitura, l'installazione, l'allacciamento alla rete elettrica ed il collaudo delle Centrali;

- la gestione delle Centrali comprensiva dell'espletamento delle pratiche per l'ottenimento dal GSE degli incentivi di cui al DM 23 giugno, così come successivamente modificato, integrato o sostituito.

La progettazione, costruzione e gestione delle Centrali sarà ad esclusivo carico del Concessionario.

2.2 Il Concessionario si obbliga a realizzare la/e Centrale/i in conformità alle previsioni del progetto esecutivo, che predisporrà e che sarà approvato dal Concedente entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa ricezione, come eventualmente integrato e/o modificato dal Concessionario in conformità ai relativi titoli autorizzativi.

L'energia elettrica che verrà prodotta dalla/e Centrale/i sarà di proprietà esclusiva del Concessionario che, pertanto, sarà l'unico soggetto legittimato alla cessione della stessa ed all'incasso del relativo prezzo di vendita. Il Concessionario sarà altresì l'unico destinatario delle tariffe incentivanti che saranno riconosciute dal GSE ai sensi del DM 23 giugno 2016, così come successivamente modificato, integrato o sostituito.

Le Centrali saranno di proprietà esclusiva del Concessionario per tutta la durata della Concessione.

Al termine della Concessione la/e Centrale/i saranno acquisite gratuitamente al patrimonio del Concedente, salvo che questi non decida di rinnovare la Concessione.

2.3 Il Concessionario dovrà inoltre curare, a proprie spese e per tutta la durata della Concessione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della/e Centrale/i.

2.4 Al fine di consentire la realizzazione della/e Centrale/i, il Consorzio concede al Concessionario il diritto di sfruttamento ai fini idroelettrici delle opere irrigue e/o di bonifica consortili e si impegna nei confronti del Concessionario a non realizzare, per tutta la durata della presente Convenzione, opere o manufatti che possano nuocere alla realizzazione e/o al funzionamento in tutto o in parte delle Centrali e a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse condotte.

2.5 In relazione a possibili contrasti tra la priorità ad uso agricolo su quella idroelettrica, che potrebbero verificarsi durante l'irrigazione, si concorda che al presentarsi della criticità nella gestione dell'irrigazione da parte dell'Ente Consortile, dovuta alla carenza della risorsa idrica o alla eccessiva riduzione della pressione idraulica per il corretto funzionamento degli impianti stessi dovuti all'azione di turbinamento, il Consorzio ha la facoltà di imporre, al Concessionario, la sospensione e/o riduzione dell'attività di produzione idroelettrica, senza che l'esercizio di detta facoltà rechi alcun pregiudizio, economico/giuridico o di altra natura per l'Ente Consortile gestore della risorsa idrica. Fermo restando che tutto ciò dovrà essere svolto a seguito di emergenza idrica dovuta a scarsità di precipitazioni e comunque di volta in volta condiviso nell'interesse reciproco.

3 - DURATA

3.1 La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione della medesima e scadrà al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in esercizio delle Centrali.

3.2 Al termine della convenzione le Centrali dovranno essere consegnate al Concedente in buono stato di efficienza e funzionamento, salvo la normale usura conseguente all'ordinario utilizzo delle stesse.

4 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE CENTRALI

4.1 Il Concessionario, a totale propria cura e spese e senza assunzione di alcun onere finanziario a carico del Concedente, si impegna alla redazione della progettazione definitiva delle Centrali entro il termine di giorni 9 e della progettazione esecutiva entro il termine di giorni 1 decorrenti dai verbali di avvio delle singole fasi progettuali conformemente a quanto previsto dal cronoprogramma contenuto nell'offerta tecnica di cui all'allegato "A" della presente convenzione.

4.2 Il Concessionario assume, inoltre, nei confronti del Concedente l'impegno di provvedere alla realizzazione della/e Centrali entro il termine previsto dal cronoprogramma e comunque non oltre il termine del 30.11.2017 e che la messa in esercizio delle centrali deve avvenire necessariamente entro e non oltre la data del 31.12.2017 al fine di non pregiudicare l'incentivo di cui al D.M. 23.06.2016 e ss.mm.ii.

4.3 Resta inteso che detto termine sarà automaticamente prorogato ove la realizzazione delle Centrali e/o la relativa connessione alla rete elettrica fosse ritardata per cause non imputabili al Concessionario (quali, a titolo esemplificativo, ritardi imputabili a cause di forza maggiore o al gestore della rete elettrica o a ritardi nel rilascio delle autorizzazioni/concessioni da parte delle autorità competenti). I lavori potranno inoltre essere sospesi durante i periodi di avversità atmosferiche che, a giudizio del Concessionario, possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione delle Centrali, riportando nota di tale sospensione nel giornale dei lavori.

In tal caso, la data di ultimazione delle Centrali si intende prorogata di tanti giorni di calendario quanti sono quelli di sospensione. Analogamente si procederà nel caso di sospensione o di ritardi derivanti da altre cause non imputabili al Concessionario. Nel caso in cui i lavori dovessero venire sospesi per provvedimenti della Pubblica Autorità, le Parti si accorderanno in buona fede per le conseguenti proroghe del termine di ultimazione delle Centrali. A tal proposito si precisa che qualora si vada oltre il termine ultimo del 31.12.2017 data ultima per beneficiare della tariffa incentivata di cui al D.M. 23.06.2016 e ss.mm.ii. il Concessionario non avrà nulla a pretendere dal Concedente per i danni derivanti da tali ritardi anche e soprattutto in relazione alle opere eseguite, rimanendo tutto a proprio carico.

4.4 In caso di ritardo nella realizzazione delle Centrali imputabile a fatto e/o colpa del Concessionario quest'ultimo dovrà corrispondere al Concedente una penale pari allo 0,03% dell'importo complessivo della concessione per ogni giorno di ritardo. Restano fermi gli invalicabili limiti delle penali per come individuati nell'art. 145 del Dlgs 207/2010.

4.5 Il Concedente si impegna a consentire il libero ed indipendente accesso alle opere consortili da parte del personale del Concessionario, ai soggetti deputati alla manutenzione delle Centrali, ai loro rispettivi dipendenti e incaricati, nonché ad ogni altro soggetto che dovesse essere incaricato di svolgere funzioni connesse alla progettazione, costruzione, installazione, collaudo e messa in opera delle Centrali. Resta inteso che l'accesso suddetto e le attività svolte non comporteranno responsabilità alcuna a carico del Concedente per danni e/o pregiudizi arrecati a cose e/o persone.

5 - VARIAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO

5.1 E' riservata al Concessionario la facoltà di introdurre tutte le varianti e le modifiche rispetto al progetto definitivo che siano necessarie per l'esecuzione a regola d'arte della/e Centrale/i.

5.2 Le Parti si danno atto e convengono che il progetto definitivo potrà subire modifiche anche in dipendenza di necessità od opportunità tecniche o prescrizioni di legge o richieste della Pubblica Autorità.

5.3 Le varianti eventualmente da apportare al progetto definitivo dovranno essere comunicate al Concedente.

6 - DIREZIONE LAVORI - ULTIMAZIONE DELLE CENTRALI – COLLAUDO

6.1 La Direzione dei Lavori sarà svolta da un tecnico incaricato dal Concessionario che dovrà provvedere anche alla contabilità dei lavori.

6.2 Il Concessionario si obbliga ad effettuare le seguenti comunicazioni al Concedente:

- nominativo del direttore dei lavori;
- nominativo del direttore del cantiere;
- nominativo del coordinatore per la sicurezza, in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori;
- data di inizio dei lavori,
- eventuali sospensioni e riprese dei lavori,
- ultimazione dei lavori;
- eventuali problemi o ritardi che dovessero presentarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

6.3 Il Concessionario, a mezzo lettera inviata al Concedente con raccomandata A.R., comunicherà l'ultimazione dei lavori di realizzazione della/e Centrale/i.

6.4 Entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di ultimazione dei lavori, il Concedente procederà all'accertamento dell'avvenuta ultimazione ed al collaudo delle Centrali a mezzo di tecnico all'uopo incaricato, nominato dal Concedente e con costi a carico del Concessionario, verbalizzando in unico contesto, ed in contraddittorio con il Concessionario, gli eventuali difetti di costruzione e mancata ultimazione, invitando il Concessionario ad eliminarli entro, massimo, i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi. Constatato l'avvenuto assolvimento di quanto richiesto, verrà redatto il verbale di ultimazione e collaudo entro gli ulteriori 10 (dieci) giorni lavorativi.

6.5 Nel caso in cui il Concedente non provveda alla verifica delle opere eseguite entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di ultimazione lavori, il Concessionario provvederà a far eseguire il collaudo da un tecnico da sé stesso nominato.

7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

7.1 Il Concessionario si assume tutti gli obblighi e gli oneri direttamente connessi con la costruzione, gestione e manutenzione delle Centrali nei confronti del Concedente e nei confronti dei terzi, manlevando il Concedente da ogni pretesa e domanda di terzi su qualsiasi titolo fondata. In considerazione del fatto che l'equilibrio economico-finanziario del progetto si basa sui ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica e dall'ottenimento degli incentivi di cui al DM 23 giungo 2016, come successivamente modificato, integrato o sostituito, le Parti espressamente concordano che il Concessionario non procederà alla realizzazione di parte o tutte delle Centrali qualora le stesse non potessero accedere in parte o in tutto ai predetti incentivi e che ciò non darà diritto al Concedente di richiedere indennizzi o risarcimenti a qualsivoglia titolo, né di richiedere la

risoluzione della presente convenzione qualora sia possibile realizzare solo alcune delle Centrali di cui all'offerta tecnica allegata sub "A".

Le parti, inoltre, concordano espressamente che qualora, per eventuali ritardi accumulati nella realizzazione degli interventi, le centrali idroelettriche non dovessero entrare in esercizio entro la data del 31.12.2017, e che pertanto non si potrà usufruire degli incentivi di cui al D.M. 23.06.2016 e ss.mm.ii., ciò non darà diritto al Concessionario di richiedere indennizzi o risarcimenti a qualsivoglia titolo al Concedente.

Inoltre, le Parti concordano sin d'ora che si applicheranno i meccanismi di riequilibrio previsti nella relazione illustrativa allegata al piano economico-finanziario, allegato alla presente convenzione sub "B", qualora dovessero modificarsi i presupposti e le condizioni posti a base del predetto piano economico-finanziario nel corso della Concessione.

7.2 Il Concessionario, in conformità all'offerta formulata in sede di gara e a quanto indicato nelle premesse, si obbliga a versare al Concedente, per ogni anno di durata della convenzione ed a partire dalla data di entrata in esercizio delle Centrali, un importo a titolo di compensazione annuale pari al _____ % (offerto in sede di gara) dei ricavi derivanti dall'incasso della tariffa incentivante omnicomprensiva ovvero dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dalle Centrali al termine del periodo incentivante, oltre I.V.A..

Le Parti si danno, altresì, atto che è da intendersi ricompreso in detto compenso anche il canone annuo dovuto per l'uso concesso di sfruttamento delle opere consortili nonché alla derivazione.

7.3 Il predetto compenso, maggiorato dell'I.V.A. spettante, sarà corrisposto dal Concessionario in rate semestrali entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, mediante versamento sul conto corrente n._____, intestato al Concessionario presso la Banca _____, IBAN_____.

7.4.4 In caso di fermo impianto per motivi terzi, non imputabili al Consorzio, di natura tecnica e/o gestionale per un periodo superiore a 30 giorni, il Concessionario si obbliga a versare per ogni giorno oltre il trentesimo, 1/365esimo (untrecentosessantacinquesimo) dei ricavi medi annui previsti derivanti dall'incasso della tariffa incentivante omnicomprensiva ovvero dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dalle Centrali al termine del periodo incentivante, oltre I.V.A. spettante.

7.5 I pagamenti delle somme dovute al Concedente dovranno essere effettuati dal Concessionario entro la scadenza indicata al punto 7.3. Il ritardato pagamento comporterà l'obbligo per il Concessionario di corresponsione, sulle somme dovute, degli interessi legali e moratori qui da intendersi, in ogni caso, quali tassi convenzionalmente pattuiti.

8 - GARANZIE

8.1 Il Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, prevista all'art.6. Tale garanzia sarà svincolata in esito al collaudo positivo delle Centrali.

8.2 Il Concessionario dovrà stipulare, entro e non oltre 5(cinque) giorni lavorativi dalla data di inizio dei lavori di realizzazione delle Centrali una polizza assicurativa ai sensi dell'art. .. che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per una

somma assicurata di Euro 100.000,00 (centomila), e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata di Euro 1.000.000,00 (unmilione) con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle Centrali.

8.3 Il Concessionario dovrà stipulare, al termine dei lavori di realizzazione delle Centrali, dandone evidenza al Concessionario, una garanzia ai sensi dell'art. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle Centrali, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

8.4 Il Concessionario, inoltre, dalla data di inizio della gestione delle Centrali dovrà stipulare una garanzia ai sensi dell'a..... a copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione delle Centrali, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio.

8.5 Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, copia della polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti di cui all'art.

9- SOCIETÀ DI PROGETTO

9.1 Il Concessionario è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, al Concedente, ogni modifica intervenuta, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

9.2 I soci del Concessionario che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società di progetto, sino a collaudo delle Centrali e sino a tale periodo essi sono responsabili per il buon adempimento degli obblighi del Concessionario. Lo smobilizzo delle partecipazioni in favore di banche e altri investitori istituzionali può avvenire in qualsiasi momento.

9.3 Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario devono essere preventivamente assentite per iscritto dal Concedente e non hanno effetto nei confronti dello stesso fino a che il Concessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dal bando e dal disciplinare di gara.

10 - RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO

10.1 Le Parti espressamente convengono che, oltre a quanto previsto dal successivo punto 12, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

- grave violazione delle norme poste a tutela della sicurezza degli operatori e dei terzi nella fase della realizzazione e gestione delle Centrali;
- violazione delle norme contrattuali riguardanti le garanzie da fornire al Concedente ai sensi del precedente punto 8;

c) mancata realizzazione di parte o tutte le Centrali per fatto e colpa del Concessionario entro il termine di tre anni decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione. Nelle predette ipotesi il Concedente assegnerà al Concessionario il termine di 90 (novanta) giorni per rimuovere le cause di risoluzione o per inoltrare le proprie osservazioni. Qualora entro il termine assegnato il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute non accettabili dal Concedente, quest'ultimo comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R, al Concessionario ed agli eventuali enti finanziatori la propria intenzione di risolvere la convenzione.

Qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, gli eventuali enti finanziatori potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Concedente relativa all'intenzione di risolvere la convenzione, una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi ai sensi della normativa vigente.

Qualora non si verifichi la sostituzione del Concessionario, si procederà alla risoluzione della convenzione ed il Concessionario avrà diritto ad ottenere il pagamento del costo dei lavori realizzati, per i quali sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di consistenza, e sarà tenuto a risarcire al Concedente i danni derivanti dalla decadenza della Concessione.

11 – RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCEDENTE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente convenzione nel caso in cui il Concedente non provveda ad adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione nei modi e nei tempi ivi indicati.

Al verificarsi di tale circostanza il Concessionario assegnerà al Concedente un termine non inferiore a 120 (centoventi) giorni per adempiere. Alla scadenza del termine assegnato, permanendo l'inadempimento del Concedente, il Concessionario potrà risolvere il contratto comunicando al Concedente per iscritto, tramite raccomandata A/R, la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà.

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero nell'ipotesi in cui il Concedente disponga la revoca della Concessione per inderogabili e giustificati motivi di interesse pubblico, saranno rimborsati al Concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

12 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

12.1 Fermo quanto previsto al punto 9 della presente convenzione e alla normativa vigente, è fatto divieto al Concessionario di cedere ad altri la presente convenzione sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Concedente.

13 - COMUNICAZIONI

13.1 Qualsiasi comunicazione prevista dalla presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o telefax, ai seguenti indirizzi e/o numeri di telefax:

se al Concessionario:

alla c.a. del dott. _____

Tel.: _____ - Fax: _____

se al Concedente:

alla c.a. del dott. _____,

Tel.: _____ - Fax: _____

ovvero al diverso indirizzo e/o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà di volta in volta comunicare all'altra Parte successivamente alla data di stipula della presente convenzione, secondo le modalità di cui sopra.

13.2 Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza della presente convenzione si intenderà debitamente effettuata o consegnata se inviata o consegnata agli indirizzi e/o numeri di telefax di cui al precedente paragrafo, e si intenderà ricevuta alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento), ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso), ovvero alla data di trasmissione del messaggio facsimile (se inviata a mezzo telefax), purché detta trasmissione sia stata effettuata in un giorno lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel giorno lavorativo immediatamente successivo.

14 - VARIE

14.1 Fatta salva la previsione di cui all'articolo 1419 del Codice Civile, nel caso in cui una o più disposizioni della presente convenzione vengano dichiarate illegittime, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegittimità, invalidità o inefficacia non inficerà in alcun modo la legittimità, la validità o l'efficacia delle rimanenti disposizioni della presente convenzione. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi normativa applicabile, le disposizioni ritenute illegittime, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

14.2 L'inerzia o comunque il ritardo nell'esercizio, da parte di ciascuna delle Parti, dei diritti e delle facoltà rispettivamente attribuiti dalla presente convenzione non potrà intendersi quale rinuncia agli stessi, né eventuali esercizi parziali o singoli di tali diritti e facoltà potranno limitare o comunque escludere l'esercizio degli stessi o degli altri diritti e facoltà.

14.3 Alla presente convenzione si applicano altresì le disposizioni previste dal e dal relativo regolamento di attuazione.

15 - SPESE - IMPOSTE E TASSE

15.1 Le Parti convengono che tutte le spese, quali imposte e tasse legate alla stipula e alla registrazione del presente ATTO sono a carico del Concessionario.

16 - FORO COMPETENTE

16.1 Le Parti convengono che la definizione di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dalla presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di _____.

17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e s.m.i., e si impegna ad inserire nei contratti eventuali da sottoscriversi con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dai lavori e forniture di cui alla presente Concessione, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concedente si riserva la possibilità di verificare in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Allegati:

A) Offerta Tecnica;

B) Piano economico-finanziario e relativi allegati.

Questo atto scritto da persona di mia fiducia a macchina su facciate e righe di n. fogli di carta legale, viene sottoscritto come segue:

Il Concedente

(.....)

Il Concessionario

(.....)

Il Notaio

.....